

# ASSEMBLEA MACCHINISTI CARGO LOMBARDIA

Del 16 maggio 2016

## DOCUMENTO FINALE

L'assemblea dei macchinisti cargo Lombardia, riunitasi a Milano Centrale il 16 maggio 2016, esprime la propria contrarietà al progetto aziendale della nuova società cargo, ritenendolo l'ennesimo passo verso la dismissione del servizio merci da parte di FS.

L'assemblea si dichiara inoltre contraria alle proposte aziendali di rinnovo contrattuale, ritenendo inaccettabile che il "risanamento economico" della cargo venga attuato quasi interamente su una ulteriore riduzione del costo del lavoro, aggravando ancora di più le condizioni di lavoro del personale dell'esercizio, che negli ultimi anni ha già dato in abbondanza.

Le proposte aziendali si ritengono inaccettabili in particolare per il personale di macchina, in quanto già con le norme di lavoro attuali si è avuta una drammatica scia di colleghi morti prematuramente, quasi tutti per malattie di natura cardiocircolatoria, molti di loro proprio nella divisione cargo. E per ogni morto ci sono state decine di casi di malori e di inidoneità sempre per gravi motivi di salute.

Un ulteriore peggioramento normativo potrebbe solo aggravare questa già drammatica situazione.

L'assemblea richiede invece che si effettui un'indagine aziendale, i cui risultati dovranno essere resi noti ai lavoratori, che quantifichi i soldi spesi per i progetti cargo che sono falliti (es. 403, Sacconago, 189) sia in termini di denaro investito che di giornate di abilitazione effettuate in totale con conseguente distoglimento del personale dai treni. Si richiede inoltre che di queste risorse sprecate venga chiesto conto ai dirigenti che ne sono stati responsabili.

L'assemblea esprime invece la propria vicinanza a tutte le assemblee spontanee che si sono tenute in diverse parti d'Italia (Padova, Bologna, Venezia, Firenze ecc...) nelle quali i macchinisti hanno proposto delle proprie piattaforme contrattuali, che la rivista *ancora In Marcia* si sta facendo carico di divulgare.

L'assemblea dei macchinisti cargo Lombardia ha quindi stilato la seguente piattaforma rivendicativa, approvata all'unanimità:

**L'orario di lavoro del personale dei treni e, più in generale, di quello addetto alla sicurezza deve essere recepito da una disciplina legislativa che, in coerenza agli obiettivi dei controlli alcolemici e tossicologici, assicuri una condizione psico-fisica ottimale del personale interessato (con un più attento esame dello stress da lavoro correlato) ed eviti che la concorrenza tra imprese possa far leva sui diversi limiti di orario a decremento dei livelli di sicurezza.**

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL si richiedono i seguenti miglioramenti

## ORARIO DI LAVORO

### LAVORO

La variabilità della prestazione settimanale deve essere ridotta a +/- 3 ore (35 – 41 ore) poiché il calcolo della media settimanale sul mese costituisce già un elemento di scompenso eccessivo tra le singole sestine.

## **RIPOSO**

a) **Giornaliero in residenza** di 16 ore, da elevare a:

- 1) 18 dopo i servizi che iniziano tra le 5.01 e le 6.00 o terminano tra le 0.00 e le 3.00
- 2) 22 dopo i servizi che interessano la fascia 3.01 e 5.00;

b) **Fuori Residenza**: riposo minimo di 7 ore non riducibili, da elevare a 8 ore quando è prevista la refezione e a 9 ore quando la fine della prestazione del servizio di andata è tra le 3.00 e le 5.00. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa, in termini di numero max mensili di RFR e altri limiti di durata e fasce orarie, nonché di altre limitazioni previste dalla vigente normativa, la ripresa del lavoro dopo il riposo fuori residenza non può intervenire prima delle ore 2,30.

Inoltre in caso il servizio di andata, per ritardo treno, vada a terminare oltre le ore 5.00, dopo il RFR **il rientro in residenza dovrà essere fuori servizio.**

c) **Settimanale**: fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per le diverse divisioni di trasporto, la ripresa del servizio dopo il periodo di riposo settimanale non può mai intervenire prima delle ore 6.00 (anche per i doppi riposi)

La durata del riposo settimanale, tenuto conto della necessità di un recupero psicofisico a causa della aciclicità dei turni, dovrà essere almeno pari a quella garantita al personale degli uffici, che termina il venerdì alle 16 e riprende il lunedì alle 8, quindi **64 ore minime.**

Dovrà inoltre essere garantito il riposo di domenica **per almeno il 50% delle domeniche annue.**

## **EQUIPAGGIO**

Sempre 2 macchinisti, come unica garanzia di soccorso per il personale del treno in caso di malore. Polifunzionale solo a terra.

Possibilità di utilizzare un equipaggio così composto:

1 macchinista + 1 macchinista o macchinista in fase di professionalizzazione, abilitato a manovra/formazione/prova freno, di età non superiore ai 50 anni

## **PRESTAZIONE GIORNALIERA**

- a) **8 ore** in fascia 5.01 - 23,59
- b) **8 ore e 45 minuti** in fascia 5.01 - 23,59 in caso la refezione sia compresa all'interno del nastro lavorativo
- c) **7 ore** in fascia 0 – 5

## **REFEZIONE**

Riduzione della fasce orarie: **11,30-14,30 e 18,30-21,30**

Per le giornate con prestazioni superiori alle 8 ore almeno una pausa refezione deve essere prevista all'interno dell'orario di lavoro.

I 30 minuti di pausa devono essere calcolati al netto degli spostamenti per raggiungere e tornare dal locale di ristorazione convenzionato più vicino.

## **LIMITI DI CONDOTTA**

Giornaliera 6 ore di cui max 4 ore e 30 consecutive

## **TERMINE DEL SERVIZIO**

Per ritardo treno la prestazione può venire elevata fino a un massimo di 1 ora oltre i limiti massimi (7 ore, 8 ore e 8.45), ma nel rispetto delle ore massime settimanali (38+3)

## **TURNO “ANZIANI”**

Ai macchinisti con più di 50 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità nel profilo, spetta un turno di lavoro che prevede servizi diurni e servizi notturni che però intacchino la fascia 0-5 per al massimo 1 ora.

## **LOGISTICA**

- Abolizione Base operativa: l'inizio e la fine lavoro deve sempre intervenire nell'impianto di residenza amministrativa (utilizzo armadietti, cambio vestiario, posa/ritiro tablet/cell, etc), anche in applicazione sentenza n. C-266/14 del 10 settembre 2015 della Corte Europea.
- Adeguamento dei locali di sosta

## **PARTE ECONOMICA**

- Aumento Salario Professionale di 150€
- Incremento di 1 Euro l'ora della diaria A/R e di 1,20 Euro l'ora per la diaria RFR
- Incremento di 10 euro della IUP per le giornate di riserva, traghettamento, corso formazione, ferie, malattia dopo 7° giorno, permesso, ecc.
- Incremento di 2 euro l'ora delle indennità di condotta notturna e diurna
- Trasferimento della IUP dal Contratto aziendale al CCNL
- Bonus anzianità di 60 Euro con 20 anni di servizio aumentato a 100 Euro con 30 anni di servizio;
- Incremento retribuzione di 1,5 volte la giornata di paga per festivo lavorato sopra le 7 ore (oppure eliminazione dimezzamento per prestazioni inferiori a tre ore)

## **INQUADRAMENTO PROFESSIONALE**

Tenuto conto del fatto che

- 1) il macchinista è responsabile del controllo dell'operato dei DM/DCO, in caso di scambio moduli o del controllo della correttezza degli itinerari, e in caso questo controllo non venga effettuato correttamente sono previste conseguenze pesanti e sanzioni disciplinari, e tenuto conto del fatto che i RC sono spesso inquadrati come quadri/apicali
- 2) al macchinista della cargo è stato attribuito anche il ruolo di coordinatore di emergenza per i treni di merci pericolose

si richiede che il macchinista venga inquadrato nel livello stipendiale dei quadri

## **INIDONEITÀ**

Mantenimento del Salario professionale (CCNL AF) e della IUP fissa (CCNL AF) per i lavoratori dell'esercizio che abbiano svolto almeno 25 anni di servizio nella mansione; Mantenimento in quota proporzionale (1/25 per anno) a coloro che hanno anzianità inferiore (i 25esimi mancanti saranno integrati con 25esimi del salario professionale della mansione effettivamente svolta) e tutela del

reddito per inidoneità attraverso l'erogazione della media delle competenze dell'ultimo anno di servizio.

## **TRASFERTE E TRASFERIMENTI**

Divieto dei trasferimenti d'ufficio e delle trasferte obbligate

## **DISCIPLINA**

L'art. 56. h del CCNL deve essere così riformulato: *“Il dipendente... deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali. Non è tenuto ad eseguire ordini che siano contrari a regolamenti, istruzioni, contratti ed accordi in vigore.”*

## **CONCLUSIONI**

- 1) L'assemblea dei macchinisti cargo Lombardia invita tutti i colleghi della cargo Lombardia a sottoscrivere la suddetta piattaforma, mediante un apposito modulo per la raccolta firme che verrà predisposto
- 2) L'assemblea invita tutti i colleghi della cargo Lombardia a partecipare allo **sciopero** proclamato dai sindacati di base dalle 21.00 del 24 maggio 2016 alle 21.00 del 25 maggio 2016 su sicurezza, pensioni ed orario di lavoro
- 3) L'assemblea diffida tutte le organizzazioni sindacali dal sottoscrivere contratti ed accordi, senza prima avere avuto l'approvazione dei lavoratori.

**Milano, 16 maggio 2016**